

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2191

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(RIPAMONTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970,
n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati
e invalidi civili »

Seduta del 14 gennaio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 6 agosto 1966, n. 625, ha disposto, in favore dei mutilati e invalidi civili, provvidenze nel campo sanitario, della formazione professionale e dell'assistenza economica.

In rapporto a tale triplice tipologia di prestazioni, sono impegnati, nell'attuazione di esse, secondo le rispettive competenze, i Ministeri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.

Il finanziamento per le accennate attività era, peraltro, limitato ad un periodo triennale e cioè al triennio 1966, 1967 e 1968; di talché si rese necessario promuovere un ulteriore provvedimento legislativo che assicurasse il finanziamento per gli anni finanziari successivi al 1968.

Durante l'iter parlamentare, peraltro, è intervenuta la legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensioni-

stici e norme in materia di sicurezza sociale, per cui si dovette modificare l'originario disegno di legge con un altro che tenesse conto delle nuove misure di pensione e dei nuovi criteri di assistibilità.

Quest'ultimo disegno, dopo lunghe discussioni in Parlamento, è stato approvato, limitatamente, però, al 31 dicembre 1969 (legge 13 ottobre 1969, n. 743).

In sede di discussione parlamentare, le Commissioni riunite interni e igiene e sanità pubblica, deliberarono di affidare ad un Comitato ristretto il compito di procedere ad una rielaborazione di tutta la materia, predisponendo un testo organico che tenesse conto delle varie proposte di legge presentate, nel frattempo, da alcuni parlamentari.

Senonché, il lungo *iter* della legge n. 743 predetta, che dal settembre 1968 ha visto la sua pubblicazione soltanto il 6 novembre 1969, ha causato una situazione abnorme, dato che, per il disposto dell'articolo 9, ogni provvedimento assistenziale in favore degli invalidi civili è venuto a cessare il 31 dicembre 1969 e dal 1° gennaio 1970 non solo è venuto a mancare il finanziamento della

spesa, ma è cessata del tutto l'efficacia della legge 6 agosto 1966, n. 625 e della legge modificativa di essa 13 ottobre 1969, n. 743.

È ben vero che il Governo ha assunto l'impegno di predisporre una nuova strutturazione della legge n. 625 alla luce dell'esperienza acquisita nel quadriennio di applicazione, ma è, altresì, evidente che un provvedimento del genere, data la vastità della materia da trattare e l'impegno finanziario che ne deriva, richiede un notevole periodo di tempo per la sua elaborazione ed approvazione.

In tali condizioni, allo scopo di evitare la cessazione delle provvidenze in favore della categoria di cui trattasi, specie per quanto concerne l'assistenza sanitaria e quella economica, si è resa necessaria l'emanazione di un decreto-legge, con il quale vengono richiamate le disposizioni in parola dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

In tal modo viene assicurata la prosecuzione degli interventi assistenziali per tutto l'anno 1970.

Di tale decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili ».

*Decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 14 gennaio 1970.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuità delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di richiamare in vigore per tutto l'anno 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, la cui efficacia è scaduta in data 31 dicembre 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e per la programmazione economica;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

ARTICOLO 2.

Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1970, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

ARTICOLO 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — RIPAMONTI — DONAT-CATTIN —
COLOMBO EMILIO — CARON

Visto, *il Guardasigilli* Gava